



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

PRATI AERO SRL

(versione italiana)

+

Luglio 2015

Indice

1. Definizioni	2
2. Accettazione del contratto	2
3. Obblighi e Modifiche Contrattuali	3
4. Prezzi/Pagamenti	4
5. Modalità e Termini di consegna	6
6. Date di Consegna	8
7. Informazioni Confidenziali	9
8. Controllo/ Garanzia/ Gestione Beni Non Conformi	10
9. Materiali, imballaggi e strumentazione forniti da Prati	13
10. Attrezzature	14
11. Cause di forza maggiore/ Lunga impossibilità di consegna	15
12. Risoluzione e recesso	15
13. Modifiche	16
14. Varie	17

1. Definizioni

- 1.1. Nel contesto delle presenti Condizioni Generali le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito:
- a) “Contratto” sta ad indicare i presenti termini e condizioni (“contratto di Fornitura”, qualsiasi ordine o contratto di acquisto rilasciato al Fornitore e nel quale sia fatto riferimento al contratto di fornitura, nonché qualsivoglia accordo sul prezzo, specifiche, stato di avanzamento lavori, o altro documento menzionato in tali ordini di acquisto contratto di acquisto.
 - b) “Bene Contrattuale” è da intendersi qualsiasi prodotto o servizio oggetto di un Ordine di Acquisto Prati.
 - c) “Conformità al Pattuito” o “Conforme al Pattuito”, con riferimento al Bene Contrattuale, deve intendersi:
 - i. Presenza di tutte le caratteristiche, qualità e capacità indicate o richiamate nell’Ordine di Acquisto, nonché, comunque, di tutte quelle attese a norma di legge; nonché
 - ii. Idoneità alla particolare destinazione d’uso e/o di risultato indicata o richiamata nell’Ordine di Acquisto e, comunque, quella abitualmente attesa da Beni Contrattuali dello stesso tipo;
 - iii. Conformità del Bene Contrattuale e dei processi per il suo sviluppo e/o la sua produzione rispetto a tutti i disegni, cicli di produzione, specifiche e normative tecniche, modelli, disposizioni forniti e indicati dalla Prati nonché alle disposizioni di legge ivi comprese quelle applicabili in materia di tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente; nonché Assenza di qualsiasi altro vizio o Difetto
 - d) “Difetto” o “Difettoso” deve intendersi qualsiasi non conformità del Bene Contrattuale rispetto a uno o più punti di Conformità al Pattuito elencati in precedenza
 - e) “Acquirente” sta ad indicare la parte Contraente con il Fornitore per il Bene Contrattuale e identificata come Acquirente sugli ordini di acquisto emessi ai sensi del Contratto.
 - f) “Fornitore” sta ad indicare la parte che sottoscrive il Contratto di fornitura con l’Acquirente ai fini dell’esecuzione delle attività di seguito descritte.

2. Accettazione del contratto

- 2.1. Tutti i rapporti di fornitura tra la Prati Aero (di seguito denominata “Prati”) e il Fornitore, ivi compresi quelli conclusi per via informatica o per comportamento concludente delle Parti saranno retti, oltre che dalle condizioni di volta in volta espresse nell’Ordine di Acquisto Prati, dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente e senza eccezioni. Ogni altra relazione legale fra il Fornitore e la Prati è altresì soggetta esclusivamente alle presenti Condizioni.

- 2.2. E' espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di contratto del Fornitore nei rapporti di acquisto/fornitura con Prati. Prati non accetta termini e condizioni del Fornitore né tanto meno condizioni stampate o aggiunte sulle fatture che siano contrarie o differiscano dalle presenti Condizioni Generali e dalle condizioni dell'Ordine d'Acquisto, a meno di ns. formale e scritta accettazione. Le condizioni stipulate dal Fornitore così come ogni altro accordo intercorso saranno applicabili soltanto se confermate in forma scritta. In nessun caso l'accettazione o anche il pagamento delle merci o dei servizi sono da intendersi come riconoscimento o conferma implicita delle condizioni stipulate dal Fornitore.
- 2.3. Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, i Contratti di Acquisto e tutte le loro modifiche, gli accordi unilaterali, le dichiarazioni riguardanti i termini del contratto e tutte le altre dichiarazioni o avvisi si intendono regolati dalla legge italiana così come definito nel codice civile.
- 2.4. Prati si riserva il diritto di revocare e di considerare nullo l'Ordine d'Acquisto fino a quando non gli sarà pervenuta accettazione o conferma scritta dell'Ordine stesso. Se entro 5 giorni calendariali dalla data di emissione riportata nell'Ordine Prati non riceverà in forma scritta accettazione o conferma dell'Ordine da parte del Fornitore, l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo si intenderà, in ogni caso, come accettazione delle condizioni presenti nell'Ordine, delle presenti Condizioni Generali e del Manuale Requisiti di Qualità per i Fornitori.
- 2.5. Nessun Ordine di Acquisto è da ritenersi valido senza la firma di un rappresentante Prati in calce allo stesso.
- 2.6. La conferma d'Ordine dovrà al minimo contenere per ogni bene contrattuale: prezzo, quantità e data di consegna.

3. Obblighi e Modifiche Contrattuali

- 3.1. Il Fornitore assume nei confronti di Prati la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'Ordine di Acquisto.
- 3.2. Il Fornitore si dovrà accertare che, in tempo utile, abbia ottenuto tutte le informazioni relative per adempiere le consegne stabilite e agli obblighi contrattuali. Il Fornitore dovrà altresì indicare alla Prati un riferimento aziendale (indirizzo e-mail) come collettore delle informazioni e dei documenti ufficiali relativi all'Ordine d'Acquisto.
- 3.3. L'Ordine d'Acquisto e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente senza il consenso scritto di Prati. I crediti derivanti dall'esecuzione dell'ordine d' Acquisto non sono cedibili a terzi senza il consenso scritto di Prati.
- 3.4. Il Fornitore garantisce che il Bene Contrattuale includa tutte le prestazioni richieste per un suo utilizzo corretto, sicuro ed economico; garantisce inoltre che i Beni Contrattuali siano adatti per l'utilizzo progettato ed aderiscano allo stato dell'arte e che, nello sviluppo degli stessi, siano state effettuate o, ove nel caso saranno effettuate, tutte le prove, i controlli e le omologazioni necessari a verificare, certificare e garantire la Conformità al Pattuito del Bene Contrattuale. Il Fornitore si obbliga a fornire a Prati, qualora richiesta nell'Ordine di Acquisto, opportuna certificazione scritta di quanto precede.

- 3.5. Il Fornitore garantisce di trattare il proprio personale dipendente con dignità e rispetto, evitando qualsiasi forma anche indiretta di violenza fisica o morale; di applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono le attività; nonché di adempiere gli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore nel luogo dell'attività; di non impiegare nel processo di svolgimento delle attività sia diretto che indiretto, alcuna persona di età inferiore a quella minima stabilita dalla legislazione vigente nel Paese in cui si svolgono le attività; di non utilizzare forme di lavoro forzato o obbligatorio, svolto, cioè, da soggetti sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per la cui esecuzione non si siano offerti spontaneamente (soggetti reclusi, ecc.); di garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e di applicare le leggi e i regolamenti previsti nel luogo dell'attività al fine di prevenire incidenti e danni alla salute e all'ambiente che possano verificarsi durante lo svolgimento della commessa o in conseguenza di esso. Prati avrà il diritto di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nel presente paragrafo sia da parte del fornitore che di eventuali sub fornitori e di risolvere immediatamente il contratto in caso di violazioni.
- 3.6. Nel trasportare e consegnare i Beni Contrattuali, il Fornitore osserverà tutte le relative leggi in materia, in particolare quelle riguardanti il trasporto di materiali e merci pericolose, la protezione dell'ambiente e la prevenzione degli incidenti. Il Fornitore inoltre si comporterà conformemente alle specifiche legislazioni riguardanti la medicina e la sicurezza del lavoro generalmente riconosciute così come secondo le nostre normative aziendali. Il Fornitore sarà tenuto anche ad informare di tutti i permessi o requisiti governativi e/o internazionali che possano essere stati richiesti per l'importazione e l'utilizzazione degli articoli trasportati.
- 3.7. Prati è autorizzata a richiedere modifiche al Fornitore nella progettazione e nella costruzione dei Beni Contrattuali forniti, a condizione che il Fornitore possa ragionevolmente esserne messo a conoscenza in anticipo per soddisfare tali richieste in tempo utile. Il Fornitore effettuerà tali modifiche in un periodo ragionevole di tempo. Come conseguenza di tali modifiche, saranno messi a paragrafo accordi reciprocamente approvati, in particolare riguardo ai costi ridotti o supplementari e alle date di consegna modificate. Se l'accordo, per quanto riguarda gli argomenti descritti precedentemente, non potrà essere raggiunto entro un periodo ragionevole di tempo, determineremo, all'interno della nostra discrezionalità, le relative conseguenze.
- 3.8. Il Fornitore dovrà assicurare, per un periodo di anni dieci (10) successivi al termine del rapporto di fornitura e sulla base di termini e condizioni ragionevoli, di essere in grado di offrire i Beni Contrattuali oggetto della fornitura.
- 3.9. Il Fornitore di parti Elettroniche, nel caso di sopraggiungente obsolescenza del materiale oggetto della fornitura o di componenti dello stesso, dovrà notificare ciò alla Prati almeno 8 mesi prima della data di accettazione dell'ordine con la possibilità di fornitura con date di consegna almeno 6 mesi dopo la data di accettazione dell'ordine

4. Prezzi/Pagamenti

- 4.1. I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi ed invariabili in tutto l'arco del periodo contrattuale di validità dell'Ordine di Acquisto. Essi si estendono anche a ordini aperti.
- 4.2. Se non altrimenti stabilito, il pagamento avverrà secondo le condizioni stabilite nel relativo Ordine d'Acquisto. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario.

- 4.3. Il termine di scadenza pagamento è computato: dal termine delle prestazioni conformemente al contratto d'Ordine e dal ricevimento di relativa e verificata fattura.
- 4.4. Se la merce fatturata venisse ricevuta in un periodo successivo alla data di emissione fattura, la data di ricevimento merce sarà considerata in sostituzione della data di emissione fattura.
- 4.5. Qualora venisse ricevuta ed accettata una consegna in anticipo rispetto alla data concordata il periodo di pagamento verrebbe computato dalla data di consegna concordata.
- 4.6. Le fatture devono essere intestate a:
- Prati Aero srl
V. Francesco Poletto, 22
10087 Valperga (TO) - Italia
P.IVA 08557690016
- e devono tassativamente menzionare:
- a) Coordinate bancarie complete (n° Conto Corrente, codici ABI, CAB, CIN, IBAN, BIC) del Fornitore;
 - b) Relativo Numero di Ordine d'Acquisto Prati (da riportare anche in bolla accompagnatoria), riferimento part number, descrizione e numero di pezzi, prezzo unitario e totale, unità di misura.
 - c) Numero del Documento di Trasporto
- 4.7. Fatture incomplete o non corrette non saranno processate senza alcuna responsabilità da parte Prati per il ritardo del corrispettivo pagamento.
- 4.8. Il Fornitore non è autorizzato a cedere, sotto qualsiasi forma, un pagamento dovuto da Prati o crediti derivanti da fornitura a terzi e di fare esigere tale pagamento da terzi.
- 4.9. Quotazioni, prove e campionature sono da considerarsi esenti da pagamento e non costituiscono alcun vincolo di successivi Ordini
- 4.10. In mancanza di espliciti accordi, non sono garantiti riconoscimenti economici per lavori su quotazioni, progetti, visite, ecc.
- 4.11. Prati avrà facoltà di sospendere, a titolo cautelare, il pagamento di propri debiti verso il Fornitore fino a concorrenza degli importi eventualmente addebitati da Prati al Fornitore a titolo di penale o altro e ciò fino a definizione delle voci non ancora accettate dal Fornitore e salva estinzione mediante compensazione o altra modalità di pagamento una volta che le partite siano state definite.
- 4.12. Il pagamento della fattura non costituisce implicita accettazione dei Beni Contrattuali.

5. Modalità e Termini di consegna

- 5.1. In assenza di ogni altro accordo esplicito, luogo finale dell'adempimento di tutte le consegne e prestazioni è la destinazione specificata da Prati nell'Ordine di Acquisto.
- 5.2. Per ogni Ordine si applicheranno le disposizioni Prati relative a mezzo di trasporto e luogo di consegna contenute nell'Ordine stesso secondo la versione Incoterms più recente e presso un luogo stabilito da Prati; a meno di accordi diversi, le condizioni di resa includeranno l'imballaggio, la protezione e la custodia della merce.
- 5.3. Ogni spedizione dovrà includere una bolla o nota di consegna in duplice copia che elenchi numero colli, pesi, articoli, descrizioni, unità di misura, quantitativi, numero d'Ordine Prati, nome del Fornitore, data di spedizione. Se alcune di queste informazioni dovessero risultare mancanti, i conseguenti ritardi nell'accettazione dei Beni saranno completamente imputati al Fornitore e gli stessi saranno considerati come Non Conformi al Pattuito. La Prati sarà altresì autorizzata a non accettare Beni che non siano accompagnati da bolle o note di consegna complete di tutti i dati sopra richiesti.
- 5.4. Prati o il destinatario indicato da Prati devono essere avvisati almeno 24 ore prima riguardo il giorno della prevista spedizione o della messa a disposizione del Bene per il ritiro presso il luogo stabilito. Il Fornitore dovrà trasmettere a Prati copia del DDT a ogni movimentazione del Bene Contrattuale.
- 5.5. La consegna dei Beni dovrà tassativamente avvenire tra le ore 8:00 e le 16:00 dei giorni lavorativi. Ogni consegna effettuata al di fuori di questo orario potrà essere rifiutata se non precedentemente accordata.
- 5.6. Il Fornitore informerà Prati o il destinatario indicato da Prati in tempo utile circa dimensioni, peso e volumi della spedizione prevista.
- 5.7. Nel redigere i fogli di spedizione, il Fornitore dovrà considerare, ove previsto, di fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto e sollecito sdoganamento.
- 5.8. Il Fornitore garantisce che ogni affermazione e informazione fornita in relazione all'importazione dei Beni sia vera ed esatta. Qualora vengano rese dichiarazioni non vere o fraudolente in merito alla spedizione o a qualsiasi suo contenuto, sarà completa responsabilità del Fornitore qualsiasi procedimento civile e/o penale. Il Fornitore altresì accetta di risarcire e tenere indenne Prati da ogni reclamo che possa essere inoltrato derivante dalle informazioni fornite e di corrispondere ogni somma che potrà essere addebitata al fine di provvedere alla gestione di tali reclami. Qualsiasi ammenda doganale, importi di magazzinaggio od altre spese nelle quali Prati potrebbe incorrere a causa delle azioni doganali o di altre autorità governative dovute a una mancanza del Fornitore nel presentare idonea documentazione e/o nell'ottenere licenze o permessi richiesti, sarà addebitato al Fornitore.
- 5.9. Le merci devono essere imballate e protette conformemente alle pratiche in uso, in particolare secondo le disposizioni richiamate nel Manuale Requisiti di Qualità per i Fornitori. Prati sarà autorizzata a istruire il Fornitore riguardo il tipo ed al metodo di imballaggio.
- 5.10. Il Fornitore, là dove sia previsto dalle condizioni di resa dell'Ordine di Acquisto, è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti alla spedizione e al trasferimento del Bene.

- 5.11. Il Fornitore, per parti elettroniche e/o comunque soggette a scadenza temporale, è obbligato a spedire le merci con una vita residua della merce (pari alla differenza tra data di scadenza e data spedizione) non inferiore al 75% della vita originaria della merce (pari dalla differenza tra data di scadenza e data produzione). Se nessuna indicazione di scadenza temporale è indicata, la data di produzione della merce non può essere superiore ai due anni passati.
- 5.12. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce consegnata, sia rispetto a quanto pattuito, sia rispetto a quanto dichiarato nel documento di trasporto. Decliniamo ogni responsabilità per l'immediato riscontro di eventuali Difetti su Beni forniti in eccedenza o in anticipo rispetto alle condizioni contrattuali, anche se detti Beni fossero stati provvisoriamente accettati dai nostri magazzini. Nel caso in cui risulti una non conformità quantitativa dei Beni Contrattuali rispetto al programma di consegne pattuito o a quanto richiesto nell'Ordine di Acquisto, Prati, fermi restando i diritti previsti dal paragrafo 6.4, avrà le seguenti facoltà:
- 5.12.1. Respingere gli eventuali quantitativi della spedizione/prestazione risultati eccedenti o, a sua discrezione, l'intera spedizione/prestazione risultata deficiente o eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di provvedere alla rispedizione a spese e a rischio del Fornitore;
- 5.12.2. Pretendere che il Fornitore provveda immediatamente alla spedizione/prestazione del quantitativo mancante, essendo inteso che ogni maggior onere o spesa per l'integrazione urgente dell'ammancio saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
- 5.12.3. I reclami Prati per l'esercizio delle facoltà previste dal presente paragrafo dovranno essere comunicati al Fornitore entro 30 giorni calendariali dalla data dell'avvenuto ricevimento
- 5.13. Si potranno accettare consegne parziali solo dopo espliciti accordi.
- 5.14. Qualora l'imballo fornito sia stato fatturato e possa essere riciclato, se restituito potrà essere riaccreditato al 100% del valore fatturato tramite emissione nota credito da parte del Fornitore.
- 5.15. Qualora il destinatario indicato per la consegna sia diverso dalla Prati, sarà cura del Fornitore verificare preventivamente che:
- a) siano soddisfatti tutti i requisiti indicati nell'ordine di acquisto;
 - b) il destinatario sia disponibile al ricevimento merci negli orari e nelle date previsti di consegna;
e che
 - c) sia inviata al Buyer di riferimento, contemporaneamente alla spedizione:
 - I. copia del documento di trasporto contenente riferimenti a numero Ordine d'Acquisto Prati, part number Prati, descrizione e numero di pezzi in consegna con relativa unità di misura;
 - II. copia della polizza di carico

III. copia dei certificati o dei documenti richiesti in ordine

5.16. Non sarà possibile consegnare ad un destinatario diverso dalla Prati merci richieste come prototipo o campionatura o con richiesta FAI (First Article Inspection).

6. Date di Consegna

6.1. I termini di consegna confermati e concordati sono mandatori.

6.2. Il requisito della data o del termine di consegna sarà ritenuto soddisfatto se la Prati o il destinatario determinato dalla nostra azienda avrà ricevuto i Beni Contrattuali nel giorno e nel luogo concordato.

6.3. Il Fornitore, non appena avuta conoscenza, dovrà comunicare in forma scritta qualsiasi ritardo nella consegna. Il Fornitore dovrà anche indicare i motivi causa di tale ritardo e la relativa nuova previsione di consegna. Se il motivo di tale ritardo è fuori controllo del Fornitore (vedere paragrafo 11), il Fornitore potrà invocare tale motivo soltanto se lo stesso ha adempiuto il relativo obbligo di informazione a tempo debito.

6.4. In qualsiasi caso di mancato rispetto dei termini di consegna/prestazione del Bene contrattuale non dovuto a causa di forza maggiore (vedere paragrafo 11), Prati, salvo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti, avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà anche cumulative:

6.4.1. pretendere l'immediata esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte, e addebitare al Fornitore una penalità convenzionale, ove non diversamente indicato nelle condizioni dell'Ordine d'Acquisto, il cui importo sarà pari allo 0,5% del valore dell'ordinato non consegnato per ogni settimana di ritardo (o parte di essa) per ciascuna delle prime 2 settimane, dell'1,5% del valore dell'ordinato non consegnato per ciascuna settimana di ritardo (o parte di essa) successiva alla 2a fino ad un massimo del 10% del valore totale dell'ordinato non consegnato.

6.4.2. Questo accordo circa le penalità contrattuali non influenzerà in alcun modo eventuali azioni legali causati da ritardi nelle consegne che Prati si riserva di intraprendere. Il pagamento delle penalità contrattuali potranno compensare solo in parte eventuali richieste Prati di reclami per danni. Tali penalità contrattuali potranno essere richieste fino alla data del pagamento fattura delle merci in ritardo; in aggiunta o in alternativa.

6.4.3. approvvigionare presso altri Fornitori di sua scelta, in tutto o in parte, i Beni Contrattuali non consegnati/prestati entro i termini indicati nell'Ordine di Acquisto, a spese e a rischio del Fornitore; in questo caso eventuali differenze di costi di fornitura saranno a carico del Fornitore inadempiente. Le maggiori spese sostenute da Prati per montaggi fuori standard o per lavorazioni eseguite con mezzi eccezionali, dovuti a tali ritardi e Difetti, saranno addebitate al Fornitore; in aggiunta o in alternativa.

6.4.4. risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art.1456 Cod.Civ. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

6.5. Se le merci sono consegnate in anticipo rispetto a quanto stabilito, Prati si riserva il diritto di ritornare le merci stesse indietro a spese del Fornitore. Se le merci consegnate in anticipo

non vengono ritirate, saranno immagazzinate a spese e rischio del Fornitore fino al termine concordato di consegna. Per il relativo pagamento riferirsi al paragrafo 4.2.

7. Informazioni Confidenziali

7.1. Il Fornitore:

7.1.1. dovrà mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, comprendenti senza limitazioni disegni, documenti, comunicazioni, know how, campionature, dispositivi di produzione, modelli, attrezzature, (collettivamente chiamate "informazioni"),

7.1.2. non può mettere tali informazioni a disposizione di terzi (sub-fornitori compresi) senza consenso scritto della Prati e

7.1.3. non può usare tali informazioni per scopi diversi da quelli da concordati da Prati.

7.1.4. Questi obblighi si applicano senza alcuna limitazione anche alle copie ed ai duplicati salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubblica autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

7.1.5. Questo obbligo di riservatezza non si applica invece se la Parte Ricevente è in grado di dimostrare in forma scritta, che l'informazione:

- a) era già stata ottenuta legittimamente in tempi in cui non era soggetto ad alcun obbligo confidenziale,
- b) è o diventerà di pubblico dominio non per atto illecito di detta Parte;
- c) viene ricevuta da una terza Parte senza restrizioni simili e senza violazione di questo accordo;
- d) è sviluppata indipendentemente da quella Parte
- e) viene divulgata per adempimento di legge o su richiesta di Autorità Governativa o Giurisdizionale competente; in tale caso la Parte Ricevente, compatibilmente ai vincoli di legge, dovrà darne comunicazione immediata all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvarla in ogni azione opportuna tesa ad evitare la diffusione dell'Informazioni Riservata in questione

7.2. Il Fornitore non può fare pubblicità del relativo rapporto di fornitura senza precedente consenso scritto della Prati. Prati si riserva tutti gli altri diritti (quali il copyright) alle informazioni. Copie o duplicati delle informazioni possono essere prodotte soltanto con il precedente consenso scritto della Prati. Ogni diritto sulle copie passa a Prati nel momento stesso in cui tali copie sono generate.

7.3. Il Fornitore acconsente a conservare a proprie spese tutti i documenti ed altri oggetti, comprese le copie di ciò, che sono state messe a disposizione del Fornitore, a mantenerle in stato perfetto, a assicurare il loro valore e a restituirle o a distruggerle, in ogni caso su richiesta Prati. Il Fornitore non ha alcun diritto a mantenere il possesso di tali oggetti o loro copie non autorizzate. Il Fornitore dovrà confermare la restituzione o la distruzione completa dell'oggetto relativo in forma scritta.

- 7.4. Se il Fornitore verrà meno ad almeno uno dei relativi obblighi disposti ai punti 7.1,7.2,7.3 sarà immediatamente dovuto il pagamento ad Prati di una penalità contrattuale di Euro 25.000 per ogni mancato obbligo. Il Fornitore manterrà comunque il diritto di far determinare tale penalità contrattuale tramite una decisione legale. Eventuali danni o azioni legali saranno compensati solo parzialmente col pagamento di tale penalità contrattuale.

8. Controllo/ Garanzia/ Gestione Beni Non Conformi

- 8.1. La politica della Prati è quella di utilizzare solo parti completamente e pienamente corrispondenti ai suoi requisiti. Di conseguenza, nel caso di individuazione di particolari non conformi, Prati adotterà tutte le azioni necessarie per impedire che queste parti vengano utilizzate nei suoi prodotti.

8.2. Responsabilità Fornitore

- 8.2.1. Il Fornitore sorveglierà ed è sempre responsabile della qualità dei Beni e Servizi oggetto della fornitura
- 8.2.2. Il Fornitore secondo l'art.1490 del Cod.Civile garantisce i Beni Contrattuali consegnati/erogati come totalmente Conformi al Pattuito e, comunque, esenti da Difetti, per un periodo totale di 12 mesi dalla consegna.
- 8.2.3. A meno di leggi mandatorie che obblighino diversamente, il Fornitore è responsabile per i Difetti che si presentino entro 24 mesi dalla data di consegna o dalla data di accettazione, se tale accettazione fosse richiesta come aspetto di legge o di accordo.
- 8.2.4. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni, costi e spese derivati, direttamente o indirettamente, dai Difetti.
- 8.2.5. Nel caso in cui solo una parte di una spedizione sia stata trovata Difettosa, il Fornitore sarà responsabile dei costi per i controlli dei Beni Contrattuali ricevuti che eccedono i consueti standard di controllo. Il precedente paragrafo si applica inoltre ai controlli completi o parziali su almeno 3 lotti di spedizione successivi.
- 8.2.6. Se il Fornitore si serve di terzi per effettuare delle prestazioni, il Fornitore sarà giudicato responsabile di questi terzi così come per qualunque altra persona/società impiegata nell'effettuazione dell'obbligo contrattuale.
- 8.2.7. Tutti i precedenti punti si applicano qualora non sia dimostrata una negligenza da parte della Prati nello stoccaggio, utilizzo, maneggiamento, del Bene risultato difettoso.
- 8.2.8. Il Fornitore è responsabile delle attività previste dal Manuale Requisiti Qualità Fornitori secondo l'ultima edizione distribuita.

8.3. Controllo dei Beni Contrattuali e Comunicazioni sulla Difettosità

- 8.3.1. Il controllo dei prodotti deve essere eseguito come definito dai requisiti di controllo della Prati indicati nel Manuale Requisiti Qualità Fornitori secondo l'ultima edizione distribuita in rete.

- 8.3.2. Cambiamenti riguardo alle condizioni contrattuali stabilite precedentemente richiedono il consenso scritto preliminare della Prati.
 - 8.3.3. Se il Fornitore ha dubbi riguardo qualsiasi aspetto del tipo di fornitura richiesto, deve comunicarlo in forma scritta immediatamente.
 - 8.3.4. Il Fornitore deve conservare registrazioni scritte di tutte le merci consegnate, tali dati dovranno riportare quando, come e da chi la fabbricazione delle merci consegnate è stata dichiarata e assicurata esente da Difetti. A meno di requisiti contrattuali diversamente stabiliti da clienti Prati o da accordi formalizzati, queste registrazioni devono essere mantenute secondo lo schema illustrato nel Manuale Requisiti Qualità Fornitori e possono essere richieste da Prati in qualunque momento. Il Fornitore obbligherà di conseguenza i propri relativi subfornitori.
 - 8.3.5. Prati controllerà immediatamente le merci ricevute verificando solo i Difetti esternamente apparenti e le differenze esternamente apparenti nell'identificazione del prodotto o nel volume/quantità. Prati invierà avviso al Fornitore del rilevamento di tali Difetti nel minor tempo possibile.
 - 8.3.6. Prati effettuerà un esame in percentuale dei Beni consegnati. Una volta che un Difetto è stato identificato, Prati sarà autorizzata a restituire l'intero lotto o l'intera spedizione. Prati si riserva il diritto di condurre controlli supplementari sulle merci ricevute.
 - 8.3.7. Per i Difetti riscontrati in una fase successiva all'accettazione del Bene/Servizio e riconducibili comunque alla fornitura dello stesso, Prati invierà l'avviso di tali Difetti non appena essi siano stati rilevati nel corso dell'utilizzo ordinario. Riguardo tale aspetto, il Fornitore rinuncia con ciò al diritto di reclamare che i Difetti sono stati comunicati troppo in ritardo.
 - 8.3.8. Le deviazioni dai requisiti di qualità richiesti, non appena identificate, saranno tempestivamente comunicate al fornitore (come prescritto dal Manuale Requisiti Qualità Fornitori) tramite Rapporto di Azione Correttiva (RAC).
- 8.4. Risoluzione della Difettosità
- 8.4.1. In relazione a Difetti o non Conformità al Pattuito rilevati nel periodo fra la consegna dei Beni Contrattuali e la scadenza della garanzia di cui al paragrafo 8.2.2, Prati, fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà a sua scelta le seguenti facoltà anche cumulative:
 - 8.4.2. Pretendere l'immediata sostituzione gratuita dei Beni Contrattuali riscontrati Difettosi da Prati con Beni Contrattuali Conformi al Pattuito;
 - 8.4.3. Pretendere l'immediata rilavorazione o riparazione dei Beni Contrattuali riscontrati Difettosi da Prati per renderli Conformi al Pattuito, con la contemporanea messa a disposizione, se possibile, di Prati di beni sostitutivi provvisori.
 - 8.4.4. In tali 2 precedenti casi:
 - 8.4.4.1 i Beni non conformi devono essere sostituiti o rilavorati con la massima tempestività (2 giorni lavorativi escluso trasporto); qualora il Fornitore riscontrasse l'impossibilità della immediata sostituzione o

riparazione dei Beni, oltre a darne tempestiva comunicazione alla Prati (2 giorni lavorativi dal ricevimento), si impegnerà per ridurre al massimo i normali tempi di fornitura;

8.4.4.2 deve essere allegato report di controllo per i Beni sostitutivi o rilavorati;

8.4.4.3 la Spedizione dei Beni sostitutivi o rilavorati deve essere accompagnata da DDT indicante Sostituzione in Garanzia o Reso in Garanzia, P/N e Riferimento al n° RNC Prati.

8.4.5. Affidare a terzi la suddetta riparazione, a spese e rischio del Fornitore.

8.4.6. Respingere o restituire i Beni Contrattuali, addebitando al Fornitore il relativo prezzo di fornitura e i maggiori costi incorsi per la sostituzione con prodotti alternativi reperibili sul mercato.

8.4.7. Rimediare o riparare internamente la Difettosità qualora:

8.4.7.1 la sicurezza sul lavoro fosse minacciata, o

8.4.7.2 ci fosse un pericolo di danni insolitamente alto, o

8.4.7.3 il Fornitore non fosse in grado di riparare o sostituire il Bene Contrattuale in tempo utile allo scopo di soddisfare le esigenze di consegna o di prevenire fermi produttivi.

8.4.8. I costi sostenuti come conseguenza di tali azioni correttive intraprese in una delle precedenti circostanze saranno sostenuti interamente dal Fornitore.

8.4.9. Risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale con il Fornitore di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art.1456 Cod.Civ. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. Se il Fornitore non adempierà ai suoi obblighi successivi a tale scelta, o se la modifica o la sostituzione non dovessero risultare prive di Difetti, Prati sarà immediatamente autorizzata alla cancellazione parziale o totale dell'Ordine e alla richiesta di rimborsi per le spese sostenute e compensazione dei danni.

8.5. Rimborso della Difettosità

8.5.1. Il Fornitore rimborserà i costi Prati e i costi del cliente di Prati sostenuti per situazioni legate o connesse a responsabilità di Difetti del Bene fornito anche quando tali costi siano stati sostenuti allo scopo di evitare, prevenire o mitigare danni futuri (per esempio richiami di prodotto o rilavorazioni c/o cliente).

8.5.2. Il Fornitore rimborserà tutti i costi che Prati sarà costretta a sopportare a causa della responsabilità contrattuale verso i suoi clienti qualora tali costi siano risultanti da Difetti del Bene consegnato dal Fornitore.

8.5.3. Il Fornitore, durante il corso del rapporto di fornitura, può effettuare un'assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità di cui al paragrafo 8. Su richiesta il Fornitore fornirà prova di tale copertura.

8.5.4. I costi della Non Conformità verranno così addebitati:

8.5.5. NON CONFORMITA' DA BENI IN CONTO LAVORO (materiale di proprietà Prati o dei suoi clienti):

8.5.5.1 SE DICHIARATO DAL TERZISTA

- a) Franchigia del 5% sulla quantità del lotto lavorato (arrotondato alla quantità superiore, minimo 1 pezzo) se e solo se il tipo di lavorazione o prodotto fosse richiesto per la prima volta o se per la prima volta intervenissero modifiche nelle lavorazioni richieste.
- b) Per le quantità in esubero oltre il 5% nel caso precedente e per le lavorazioni già precedentemente effettuate almeno una volta, verrà addebitato (al costo d'acquisto) il costo materiale o prodotto di partenza fornito e le operazioni precedentemente eseguite come valutate da contabilità industriale Prati.

8.5.5.2 SE NON DICHIARATO DAL TERZISTA

- a) Addebito (al costo d'acquisto) per l'intera quantità del costo materiale o prodotto di partenza e delle operazioni precedentemente eseguite come valutate da contabilità industriale Prati oltre al costo della lavorazione eseguita.
- b) Per la gestione delle Non Conformità non dichiarate dal Fornitore è previsto in aggiunta un addebito di 100 Euro per un totale addebiti nel singolo mese superiore ai 1000 Euro, a parziale risarcimento dei costi di gestione interna (a titolo esemplificativo per controllo, selezione, analisi dati, perdita di efficienza produttiva).

8.5.6. NON CONFORMITA' DA BENI IN ACQUISTO PIENO:

8.5.6.1 Addebito (al costo d'acquisto) dell'intera quantità scartata. In aggiunta è previsto un addebito di 100 Euro per un totale addebiti nel singolo mese superiore ai 1000 Euro, a parziale risarcimento dei costi di gestione interna (a titolo esemplificativo per controllo, selezione, analisi dati, perdita di efficienza produttiva).

8.5.7. L'Ufficio Acquisti coordinerà le operazioni di rimborso con richieste di note credito.

8.5.8. Il Bene dichiarato non conforme e scartato sarà a disposizione presso lo stabilimento Prati per essere visionato o ritirato a spese del Fornitore fino a 30 giorni calendariali dalla data della prima comunicazione dell'avvenuto riscontro. Dopo tale data, non ricevendo nessuna disposizione in merito da parte del Fornitore, il Bene verrà rottamato.

8.6. Per tutto ciò che riguarda deviazioni di conformità dichiarate, richieste di concessione, certificazione del Bene fornito e risposta alla Richiesta di Azioni Correttive, il Fornitore dovrà seguire le disposizioni indicate nel Manuale Qualità Fornitori Prati secondo l'ultima edizione distribuita.

9. Materiali, imballaggi e strumentazione forniti da Prati

- 9.1. Materiali, parti, contenitori, imballaggi speciali, attrezzature, strumenti di misura e di controllo, sostanze o articoli simili (denominati "accessori") rimangono di proprietà Prati anche quando vengano temporaneamente ceduti al Fornitore per l'esecuzione ottimale del Bene.
- 9.2. Gli accessori possono essere copiati o duplicati soltanto con il previo consenso scritto Prati. Le copie o i duplicati diventano di proprietà Prati quando tali copie sono generate.
- 9.3. Il Fornitore non avrà alcun diritto di proprietà di qualunque tipo sugli accessori.
- 9.4. Né gli accessori né una loro copia o duplicato possono essere messi a disposizione di terzi (incluso i subfornitori) senza precedente consenso scritto Prati e non possono essere usati per scopi diversi da quello concordato.
- 9.5. Tali oggetti rimarranno di proprietà della Prati e dovranno essere restituiti a lavoro ultimato in buono stato di conservazione, al contrario saranno addebitati al Fornitore a prezzo di costo.

10. Attrezzature

- 10.1. A meno di accordi diversamente concordati, la Prati detiene la piena proprietà o la compartecipazione delle attrezzature nella misura in cui abbia contribuito ai costi provati per le attrezzature stesse utilizzate nella fabbricazione delle merci fornite. Acquisiremo la piena proprietà o la compartecipazione delle attrezzature con il relativo pagamento.
- 10.2. Le attrezzature rimarranno in prestito d'uso al Fornitore. Il Fornitore richiederà il consenso Prati per disporre (nel senso legale o effettivo del termine) delle attrezzature, per spostare l'allocazione delle attrezzature o per inabilitare permanentemente le attrezzature.
- 10.3. Il Fornitore identificherà, se possibile, le attrezzature come di proprietà o comproprietà Prati.
- 10.4. Il Fornitore sopporterà i costi per la manutenzione, la riparazione e la sostituzione delle attrezzature stesse.
- 10.5. Prati avrà diritto di proprietà delle attrezzature sostituite nella stessa proporzione delle attrezzature originali. Nei casi di compartecipazione di un'attrezzatura Prati avrà diritto di prima prelazione sull'acquisto riguardante la parte di compartecipazione del Fornitore.
- 10.6. Il Fornitore deve utilizzare le attrezzature compartecipate esclusivamente allo scopo di produrre le merci a Prati fornite.
- 10.7. Dopo la conclusione della consegna, se richiesto espressamente dalla Prati il Fornitore deve restituire immediatamente le attrezzature. Per le attrezzature compartecipate a seguito di questo trasferimento il Fornitore sarà rimborsato per il valore attuale della parte di attrezzatura compartecipata dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore avrà il diritto di mantenere le attrezzature non compartecipate.
- 10.8. L'obbligo del Fornitore di restituire le attrezzature si applicherà inoltre nel caso di insolvenza contrattuale da parte del Fornitore e nei casi di interruzioni di lunga durata del rapporto di fornitura o di impossibilità di consegna. Il Fornitore assicurerà le attrezzature per gli scopi accordati o, in assenza di tale accordo, per le necessità del cliente.

11. Cause di forza maggiore/ Lunga impossibilità di consegna

- 11.1. Tumulti, atti del governo, catastrofi ambientali e qualsiasi altro evento che sia imprevedibile e non preventivamente esenta sia Prati che il Fornitore dagli obblighi contrattuali, in ogni caso per il tempo durante il quale la forza maggiore si manifesti e ed entro la portata dei suoi effetti impediti.
- 11.2. La parte influenzata dall'evento di forza maggiore deve immediatamente e precisamente informare l'altra parte e adottare tutti gli sforzi, entro i limiti di quello che può essere ragionevolmente previsto, per limitare gli effetti di tali eventi. La parte influenzata dall'evento di forza maggiore deve altresì informare l'altra parte senza eccessivo ritardo della conclusione dell'evento di forza maggiore o dei suoi effetti.
- 11.3. E' espressamente inteso che la circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata dal Fornitore qualora essa intervenga dopo la scadenza del termine di consegna e che gli scioperi a livello aziendale o locale e le altre turbative delle relazioni industriali, così come le inadempienze dei fornitori o dei sub-fornitori non costituiscono mai causa di forza maggiore.
- 11.4. Nei casi di: forza maggiore o comunque un'incapacità di lungo periodo nel consegnare, cessazione dei pagamenti, apertura di un procedimento di insolvenza, rifiuto di aprire gli atti di insolvenza dovuto a beni insufficienti, o inizio di atti simili, riguardanti una delle parti, l'altra parte sarà autorizzata ad annullare in qualunque momento, mediante avviso scritto, il contratto riguardante la parte non ancora effettuata. Se uno degli eventi precedenti si presentasse nei riguardi del Fornitore, il Fornitore stesso adopererà i suoi migliori sforzi per cercare di spostare la fabbricazione dei Beni Contrattuali verso Prati o verso terzi; tale supporto includerà l'assegnazione delle autorizzazioni e dei diritti di proprietà intellettuale nella misura in cui tali diritti si rendano necessari per la fabbricazione dei relativi Beni.

12. Risoluzione e recesso

- 12.1. Ritardo o inadempienza.
 - 12.1.1. Ove il Fornitore preveda per qualsiasi motivo difficoltà nell'adempire ai requisiti relativi alla data di consegna o qualsivoglia altro requisito previsto dal Contratto, quest'ultimo dovrà informare tempestivamente l'Acquirente per iscritto e, su richiesta dello stesso, fornire adeguate garanzie dell'esecuzione del lavoro.
 - 12.1.2. Nel caso di ritardi di consegna, mancata consegna o qualsivoglia altro inadempimento del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto, l'Acquirente (senza alcun pregiudizio per ogni altro diritto che possa ad esso derivare per legge) ha la facoltà di risolvere l'Ordine o il Contratto in tutto o in parte senza ulteriore indennizzo per il Fornitore. L'Acquirente potrà approvvigionare, ai termini e alle condizioni e da qualsivoglia fonte o fornitore di servizi che esso riterrà opportuno, prodotti e servizi simili a quelli oggetto di risoluzione e il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi maggior costo sostenuto dall'Acquirente ai fini dell'approvvigionamento del Bene Contrattuale; il Fornitore è tenuto a continuare l'esecuzione della parte di ordine non oggetto di risoluzione. Nel caso in cui l'Acquirente avesse effettuato pagamenti anticipati, ai sensi del Contratto, il Fornitore provvederà a rimborsare all'Acquirente qualunque somma così versata contestualmente alla risoluzione del Contratto

12.2. Clausola di recesso

12.2.1. L'Acquirente ha la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte il Contratto previa comunicazione scritta nella quale viene specificata la parte oggetto di recesso e la data di efficacia dello stesso. Al ricevimento della notifica di recesso, il Fornitore, salvo quanto diversamente disposto dall'Acquirente, dovrà immediatamente: (a) interrompere l'esecuzione come disposto nella notifica; (b) non sottoscrivere ulteriori contratti con terzi o emettere ordini per materiali, servizi o infrastrutture, salvo quanto necessario ai fini del completamento dell'esecuzione della parte di Contratto non soggetta a recesso e (c) risolvere ogni subcontratto relativo alla parte di opera oggetto di recesso. Il Fornitore è comunque tenuto a continuare l'esecuzione dei lavori non oggetto di recesso da parte dell'Acquirente. Al ricevimento della notifica di recesso, il Fornitore dovrà presentare all'Acquirente una liquidazione del corrispettivo secondo le modalità prescritte dall'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente proceda illecitamente alla risoluzione anticipata, in tutto o in parte, del Contratto ai sensi del par. 12.1, tale atto di risoluzione si intenderà per recesso ai sensi del presente par.

12.3. Risoluzione per insolvenza.

12.3.1. Ove il Fornitore fosse oggetto di procedimenti ai sensi della legge fallimentare, l'Acquirente ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto e non sarà responsabile nei confronti del Fornitore, nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, fatta eccezione per il Bene Contrattuale completato, consegnato e accettato entro un periodo ragionevole dalla data di risoluzione del Contratto. Tale Bene verrà pagati al prezzo concordato nell'Ordine.

12.4. Risoluzione ai sensi del Decreto Legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011.

12.4.1. Ove la dichiarazione rilasciata dal Fornitore, su eventuale richiesta dell'Acquirente, di conformità con il disposto del decreto legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011, risulti scorretta, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato senza alcun obbligo di compensazione.

12.5. L'Acquirente non sarà responsabile, in nessun caso, per l'eventuale perdita di qualsivoglia profitto o costi indiretti o spese generali, ovvero per qualsivoglia somma addizionale rispetto al prezzo totale del Contratto. La richiesta di liquidazione del corrispettivo a seguito della risoluzione dovrà essere presentata dal Fornitore entro novanta (90) giorni dalla data di efficacia della risoluzione.

13. Modifiche

13.1. Prati si riserva il diritto di apportare modifiche alle Condizioni Generali. Tali modifiche potranno includere: (a) requisiti progetti o specifiche; (b) quantità; (c) metodo di spedizione ed imballaggio; (d) qualità; (e) luogo o data di consegna; ovvero (f) valore/ammontare dei beni di proprietà forniti dall'Acquirente.

- 13.2. Ove dette modifiche impattino pesantemente sui costi ovvero sulle tempistiche di esecuzione di qualsivoglia attività oggetto dell' Ordine, si procederà, per iscritto, ad un adeguamento equo del prezzo o del programma di consegna ovvero di entrambe, quale che sia il caso. Eventuali richieste di adeguamento/rettifica da parte del Fornitore ai sensi del presente articolo si intenderanno decadute se non presentate per iscritto entro (5) cinque (5) giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della notifica di modifiche e potranno unicamente ricomprendere costi ragionevoli, diretti e dimostrabili, che saranno a carico del Fornitore quale conseguenza diretta della modifica.
- 13.3. L'implementazione delle modifiche da parte del Fornitore è condizionata alla previsione delle stesse, per iscritto, da parte di Prati
- 13.4. Nessuna previsione nella presente clausola, incluso un eventuale disaccordo con l'Acquirente in merito al previsto equo adeguamento, si intenderà sollevare il Fornitore dall'obbligo di esecuzione delle attività oggetto del Contratto e sue modifiche.

14. Varie

- 14.1. Ogni rapporto contrattuale, Ordine d'Acquisto, e le presenti Condizioni Generali saranno governati dalle leggi della Repubblica Italiana e dalla convenzione Europea sui contratti per la vendita internazionale delle merci e dei servizi (CISG).
- 14.2. Il Fornitore di prodotti aeronautici consentirà libero accesso presso i suoi stabilimenti di produzione dei Beni Contrattuali a rappresentanti Prati, suoi Clienti e autorità o enti governativi e di sorveglianza.
- 14.3. Se un paragrafo specifico di queste Condizioni Generali è o diventa non valido, i termini e le condizioni restanti rimarranno validi.
- 14.4. Per ogni controversia la legislazione vigente è quella italiana e il foro competente è il Tribunale di Torino, essendo, tuttavia, riservata alla Prati la facoltà di agire, a sua scelta, innanzi al Giudice del luogo in cui si trova la sede legale del Fornitore o presso qualunque altra giurisdizione competente.
- 14.5. Il Fornitore acconsente, ai sensi degli artt.10 e 11 della L.675/96, nonché a tutti gli effetti di cui alla medesima legge, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento da parte di Prati, compresa l'eventuale comunicazione a terzi, e a che detto trattamento avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni della citata legge e della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

PRATI AERO SRL